



## L'appunto

**Dimissioni solo su modulistica ufficiale.** Le dimissioni del lavoratore dal rapporto di lavoro devono essere presentate, a pena di nullità, esclusivamente su appositi moduli ministeriali predisposti e distribuiti gratuitamente presso le Direzioni provinciali del lavoro, gli Uffici comunali e i Centri per l'impiego.

Lo ha stabilito la legge 17 ottobre 2007, n. 188 ("Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera", in G.U. 8 novembre 2007, n. 260), la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 23 novembre.

**Gestione Separata INPS: contributi più alti per i collaboratori a progetto.** Dal 7 novembre 2007, l'aliquota contributiva dovuta dai collaboratori a progetto iscritti alla Gestione Separata INPS è incrementata dal 23,50% al 23,72% (Mess. INPS 9 novembre 2007, n. 27090). Per effetto dell'aumento (applicabile ai compensi percepiti nel periodo 7 novembre 2007- 31 gennaio 2008), la contribuzione è così ripartita: a) 7,91% a carico del lavoratore; b) 15,81% a carico del committente.

**Obbligo di reperibilità ed interruzione del riposo giornaliero e settimanale.** Il lavoratore addetto alla manutenzione di impianti e macchinari, con apposita clausola di reperibilità, deve interrompere i riposi giornalieri e settimanali quando sia chiamato in servizio dal datore di lavoro per l'effettuazione di interventi al di fuori dell'orario normale di lavoro. In tale ipotesi, i riposi decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata in servizio (Min. Lav. Interpello 5 novembre 2007, n. 31).

**Settori del turismo e dei pubblici esercizi: adempimenti connessi all'assunzione.** Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, i contratti a tempo determinato per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni devono essere stipulati rispettando regole precise. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro (Min. Lav. Nota 25 ottobre 2007), secondo cui: a) l'assunzione deve essere comunicata al Centro per l'impiego competente entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto; b) la registrazione sul libro matricola, la denuncia nominativa degli assicurati all'INAIL e la consegna della dichiarazione di assunzione devono, invece, essere effettuati fin dal primo giorno di instaurazione del rapporto.

Cristian Simone